



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
Giuseppe Gangale - CIRO' MARINA (KR)

Liceo Classico – Tecnico Settore Economico (A.F.M. – S.I.A. – Turismo)
Tecnico Settore Tecnologico (C.A.T. –A.A.A.) – I.P.S.E.O.A.

P.zza Kennedy, 10 88811 Cirò Marina (KR) – Tel.: 0962/35994 – Fax: 0962/370450 C.M.: KRIS00400C – C.F.: 01495250795
e-mail: kris00400c@istruzione.it – P.E.C.: kris00400c@pec-istruzione.it – www.isgangale.edu.it

AI DOCENTI, AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE
P.C. AL D.S.G.A.
ALBO SEDE

OGGETTO: scrutinio finale a. S. 2024/25: normativa ministeriale, criteri e procedure interne all'istituto.
(approvato dal collegio dei docenti n.8 del 15 maggio 2024).

In ossequio alle norme per la valutazione degli studenti e lo svolgimento degli scrutini ed esami (d.p.r. 22 giugno 2009, n. 122; d. l. 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 ottobre 2008, n. 169; d. m. 22 agosto 2007, n. 139; d. m. 3 ottobre 2007, n. 80; d. m. 16 dicembre 2009, n. 99; o. m. 21 maggio 2001, n. 90; o. m. 5 novembre 2007, n. 92, decreto legislativo n.62 del 13 aprile 2017). il collegio dei docenti dell'Istituto "G. Gangale" ha deliberato i seguenti criteri per lo svolgimento dello scrutinio finale:

Ogni docente, in sede di scrutinio finale, presenterà la propria proposta di voto relativa alle proprie discipline e, ciascuna proposta, sarà deliberata con responsabilità collegiale dall'intero Consiglio di classe.

Si ribadisce che:

- la valutazione degli studenti nelle singole discipline e nel comportamento sono espressi mediante l'attribuzione di voti numerici in decimi;
- per la valutazione di educazione civica si rimanda alla rubrica di valutazione approvata dal Collegio dei docenti n.4 del 11 novembre 2024.
- la valutazione dell'insegnamento della religione è espressa senza l'attribuzione di voto numerico, attraverso un giudizio sintetico formulato dal docente;

deliberati i voti finali, il consiglio di classe esaminerà la posizione di ciascun studente alla luce dei presenti criteri, deliberati dal collegio dei docenti, al fine di determinare l'ammissione, la non ammissione o la sospensione del giudizio.

- Per i percorsi di istruzione professionale ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 si forniscono le seguenti indicazioni operative per la conduzione dello scrutinio:

Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del citato regolamento, nel rispetto dell'assetto organizzativo del biennio dei percorsi dell'istruzione professionale previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 61/2017, le istituzioni scolastiche di istruzione professionale "effettuano, al termine del primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento" inserite nel progetto formativo individuale (p.f.i).

Il Consiglio di classe, quindi, dopo aver accertato la presenza del requisito di frequenza del 75% del monte ore personalizzato, ovvero il diritto alla deroga in presenza di gravi motivi, tenendo conto dei criteri adottati dal

collegio dei docenti (vedi in seguito), procede alla valutazione degli apprendimenti disciplinari sulla base delle proposte di voto dei docenti titolari, delle competenze maturate, delle motivazioni e delle attitudini degli studenti.

Valutazione degli apprendimenti relativa alla prima annualità del biennio unitario dei nuovi percorsi di Istruzione professionale

A. Lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline di insegnamento, ha maturato le competenze previste e il Progetto Formativo Individuale (P.F.I.) non necessita di adeguamenti. In tale ipotesi lo studente è **ammesso alla classe seconda e il P.F.I. è confermato**.

B. Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste, ma il P.F.I. necessita di adeguamenti. In tal caso lo studente è ammesso alla classe successiva e il P.F.I. potrà essere modificato anche all'inizio dell'anno scolastico successivo.

C. Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste. In tal caso lo studente è **ammesso con revisione del P.F.I.** alla classe successiva, prevedendo attività finalizzate al recupero delle carenze riscontrate, che possono svolgersi durante i mesi festivi e/o nell'anno scolastico successivo, nell'ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio.

Fra cui:

- partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate (es. Frequenza di attività didattiche nelle classi del primo anno e/o in gruppi omogenei);
- D. Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito della revisione del P.F.I. e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo studente è dichiarato non ammesso all'annualità successiva e il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno. Nel P.F.I. saranno previste le opportune attività per l'eventuale ri-orientamento e la valorizzazione delle competenze comunque maturate.

Tale ultima ipotesi di non ammissione ricorre anche nel caso in cui la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, sia inferiore a sei decimi.

Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il consiglio di classe "comunica alla studentessa e allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del p.f.i e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale ri-orientamento da attuare nell 'ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio".

1) AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO (DECRETO LEGISLATIVO N.62 DEL 13 APRILE 2017)

Ricordiamo che, ai sensi del D.lgs. 62/2017, sono ammessi all'esame di Stato di secondo grado i candidati interni frequentanti l'ultimo anno di corso, che abbiano:

- frequentato per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (ove rientrano tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe), ferme restando le deroghe previste dall'istituzione scolastica;
- riportato una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame;
- riportato un voto di comportamento non inferiore a sei decimi;
- sostenuto le prove Invalsi;

- Svolgimento delle ore di PCTO come previsto dall'indirizzo di studi;
- Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di stato (DPR 249/1998, art. 4, cc. 6 e n9-bis).

2) Non ammissione all'esame di stato

- Non è ammesso all'esame di stato lo studente che, nello scrutinio finale, consegue una (eccetto casi di cui si fa riferimento al punto precedente) o più votazioni inferiori a sei decimi, pure in presenza di un voto di comportamento uguale o superiore a sei decimi.
- Non è ammesso all'esame di stato lo studente che, nello scrutinio finale, consegue un voto di comportamento inferiore a sei decimi, pure in presenza di votazioni non inferiori a sei decimi in tutte le discipline.
- Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi. Il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del II ciclo.

3) Ammissione alla classe successiva

- E' ammesso alla classe successiva lo studente che, nello scrutinio finale, consegue un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina (valutata con l'attribuzione di un unico voto)

4) Non ammissione alla classe successiva

- Non è ammesso alla classe successiva lo studente che, nello scrutinio finale, consegue un voto di comportamento inferiore a sei decimi, pure in presenza di votazioni non inferiori a sei decimi in tutte le discipline.
- Non è ammesso alla classe successiva lo studente che, nello scrutinio finale:
 - Consegue fino a tre (3) votazioni inferiori a sei decimi il cui indice di peso* è superiore a 6 (sei) punti, a meno che il consiglio di classe, nella sua potestà decisionale, valuti una concreta e positiva possibilità di recupero nei tempi previsti dalla normativa.
 - Chi ha un voto nel comportamento inferiore a sei decimi.

* l'indice di peso è un punteggio derivante dalla gravità delle insufficienze conseguite nello scrutinio finale (nelle discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto) secondo la seguente scala: cinque (1 punto), quattro (2 punti), tre (3 punti), due (4 punti).

5) Sospensione del giudizio

Lo studente che non consegue la sufficienza in una o più discipline e non riporta immediatamente un giudizio di non ammissione (quindi fino a un massimo di tre insufficienze il cui indice di peso complessivo è superiore a 6 punti) – e per il quale il consiglio di classe prevede un'effettiva possibilità di recupero delle lacune – incorre nella "sospensione del giudizio": la formulazione del giudizio finale di ammissione o non ammissione alla classe successiva è rimandata al periodo che precede l'inizio del prossimo anno scolastico, (comunque si consiglia di appuntare le valutazioni di tutte le discipline, comprese quelle con votazione inferiore a sei decimi).

In questo caso lo studente riceverà comunicazione della determinazione del consiglio di classe (apposito modulo interno), riportante i voti attribuiti in ciascuna disciplina, e le indicazioni didattiche per sottoporsi, prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico, a verifica con conseguente integrazione dello scrutinio finale nel quale sarà determinato il giudizio definitivo di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

6) Validità dell'anno scolastico (numero di assenze)

Considerata la sua chiarezza sull'argomento, si riporta l'art. 14, comma 7, del d. P. R. 22 giugno 2009, n. 122: «...per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a

condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle **deroghe** riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo».

di seguito le " motivate e straordinarie deroghe " al limite di assenza :

- Gravi motivi di salute;
- Terapie e/o cure programmate;
- Partecipazione ad attività religiose, culturali, sportive ... organizzate dalla scuola;
- Partecipazioni a concorsi di carattere scolastico;
- Eventuali situazioni preventivamente comunicate dalla famiglia al ds e da questi autorizzate.

Ciascuno dei suddetti casi è, comunque, subordinato alla presentazione di adeguata certificazione scritta degli enti direttamente coinvolti da depositarsi presso la segreteria dell'istituto.

7) Valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.

Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi (6/10) il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo.

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei casi previsti dall'art. 7 del d. P. R. 22 giugno 2009, n. 122.

Di seguito gli indicatori per la valutazione del comportamento deliberati dal collegio dei docenti e contenuti nel piano dell'offerta formativa:

VOTO	INDICATORI
10	Interesse e partecipazione attiva alle lezioni; regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica; ruolo propositivo all'interno della classe; scrupoloso rispetto del regolamento scolastico; ottima socializzazione.
9	Costante adempimento dei doveri scolastici; equilibrio nei rapporti interpersonali; rispetto delle norme disciplinari d'istituto; ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe.
8	Attenzione e partecipazione non sempre continue alle attività scolastiche; svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati. Osservazione non sempre regolare delle norme relative alla vita scolastica; disturbo occasionale del regolare svolgimento delle lezioni; partecipazione non sempre collaborativa al funzionamento della classe.
7	Disinteresse per le attività scolastiche; saltuario svolgimento dei compiti; rapporti problematici con gli altri; frequente disturbo dell'attività didattica; funzione negativa all'interno della classe; episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico. Frequenti ritardi e assenze non giustificati.
6	Completo disinteresse per le attività scolastiche; comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni; assiduo disturbo delle lezioni; funzione negativa nel gruppo classe. Numerose note disciplinari. Interventi disciplinari. Frequenti ritardi e assenze non giustificati.
5	Comportamento fortemente scorretto dopo ripetuti interventi disciplinari; funzione fortemente negativa nel gruppo classe. Frequenti ritardi e assenze non giustificati

8) Attribuzione del credito scolastico

Nelle classi 3^a, 4^a e 5^a, in caso di ammissione alla classe successiva o all'esame di stato, il consiglio di classe procede all'attribuzione del "credito scolastico", ossia un punteggio attribuito per ciascun anno scolastico, sulla base della media dei voti finali di tutte le discipline (esclusa religione, ma compreso il comportamento e ed. Civica). Tale media colloca lo studente all'interno di una banda di oscillazione che permette l'attribuzione di un punteggio minimo e massimo:

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Si precisa che all'interno della stessa banda di oscillazione, il punteggio più alto potrà essere attribuito, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

- Media dello 0,5 o maggiore ; assidua frequenza scolastica; interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo; partecipazione alle attività complementari e integrative;
- Eventuale presentazione di "credito formativo". Il "credito formativo" è un'attestazione, rilasciata da un qualificato ente esterno, comprovante lo svolgimento di un'attività che ha contribuito alla formazione dello studente. La presentazione di un attestato per "credito formativo" (scadenza del termine per la loro consegna al coordinatore di classe 04/06/2025) rappresenta per il consiglio di classe la possibilità – non l'obbligo – di attribuire il punteggio più alto della banda di oscillazione.

È importante notare che, ai sensi dell'art. 15, co. 2 bis, del d.lgs. 62/2017, introdotto dalla legge n. 150/2024, il punteggio più alto all'interno della fascia di attribuzione del credito scolastico, basato sulla media dei voti dello scrutinio finale, **può essere assegnato se il voto di comportamento è pari o superiore a nove decimi**. Questa disposizione si applica agli ultimi tre anni del corso di studi.

9) Assolvimento dell'obbligo d'istruzione e certificazione delle competenze

Secondo quanto previsto dal regolamento ministeriale, l'obbligo d'istruzione è assolto dopo almeno dieci (10) anni di frequenza scolastica. Per tale ragione, al termine dello scrutinio del secondo anno, il consiglio di classe predispone idonea certificazione volta all'attestazione di tale assolvimento e dell'acquisizione delle competenze di base.

10) Date scrutini finali, pubblicazione dei risultati e adempimenti conseguenti:

Gli scrutini finali del corrente anno scolastico si svolgeranno, per tutte le classi, dal 10/06/2025 al 13/06/2025.

Ai sensi della normativa vigente, i tabelloni riporteranno solo i voti dello studente ammesso alla classe successiva con l'indicazione "ammesso o promosso".

Per lo studente non ammesso, sul tabellone non compariranno nè voti nè assenze, ma solo l'indicazione "non ammesso o non promosso".

Lo stesso per lo studente per il quale il consiglio di classe ha deliberato la sospensione del giudizio: comparirà solo l'indicazione "sospensione del giudizio". I risultati saranno pubblicati giorno 14.06.2025.

Le lettere di non promozione o di giudizio sospeso con relative annotazioni saranno disponibili nel registro elettronico nella sezione area tutore (altri documenti) per un eventuale supporto, i genitori possono recarsi in segreteria a partire dal 23 giugno 2025 tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Emanuela Lucirino

KRIS00400C - AC25CBA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004309 - 17/05/2025 - IV - U